

# Diritto Sanitario

Tar Puglia - Bari

## Rifiuto di erogare la prestazione

Il Servizio sanitario nazionale, nell'ambito di un programma che può ben individuare le prestazioni in relazione al loro costo e quindi al volume complessivo della relativa spesa, fissa dei limiti di spesa, deducendoli negli accordi conclusi con le strutture pubbliche ed i soggetti equiparati e nei contratti stipulati con le strutture private ed i professionisti. La somma di questi tetti è pari ai mezzi finanziari disponibili, per altro verso al livello di assistenza sanitaria che lo Stato e le regioni vogliono assicurare. Conseguentemente la facoltà della struttura privata o del professionista accreditato di negare la prestazione richiesta, in quanto la funzione integrativa del Servizio sanitario nazionale attribuita con l'accreditamento ed il contratto cessa al raggiungimento del tetto di spesa fissato. In questo senso, il diritto di libera scelta riconosciuto all'assistito del Servizio sanitario nazionale non è incondizionato, ma è soggetto all'osservanza del tetto di spesa da parte della struttura sanitaria prescelta, giacché diversamente sarebbe vanificata la disciplina dei tetti di spesa nel settore sanitario. (Avv. Ennio Grassini - [www.dirittosanitario.net](http://www.dirittosanitario.net))